



STATUTO

PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede

L'Associazione di volontariato denominata "CoorDown Onlus - Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down" (di seguito denominato *Coordinamento*) con sede legale in Roma e sede operativa in Genova, è una rete tra le associazioni di volontariato o senza fini di lucro che si occupano sul territorio italiano in modo esclusivo o prevalente, di persone con sindrome di Down e che si riconoscono negli scopi del presente statuto.

L'associazione opera nel rispetto della legge 11 agosto 1991, n. 266 e ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e Scopi

2.1 Il *Coordinamento* è un organo associativo apolitico, apartitico e senza finalità di lucro neanche in forma indiretta. Esso intende favorire e promuovere occasioni d'incontro, scambio d'informazioni ed esperienze riguardanti nello specifico le problematiche sulla sindrome di Down, in un'ottica di pluralismo ideologico e nel rispetto della morale religiosa e laica di ciascun individuo, attraverso forme democratiche e in ottemperanza ai principi della Costituzione Italiana. Il

2.2 Coordinamento opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e mediante la partecipazione attiva e volontaria dei propri aderenti.

2.3 Il *Coordinamento* ha lo scopo di:

- a) condividere esperienze promuovendo l'avvio di iniziative congiunte tra le associazioni che operano sullo stesso territorio regionale;
- b) individuare e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi condivisi, quali richieste di modifiche legislative o applicazioni di leggi, evidenziando, a livello istituzionale e nell'ambito delle realtà organizzate della disabilità del territorio nazionale e locale, le istanze e le necessità delle persone con sindrome di Down;
- c) attivare azioni comuni di comunicazione sociale per divulgare una corretta conoscenza della sindrome di Down, per diffondere la cultura dell'accoglienza della "diversità" attraverso una solidarietà matura e consapevole;
- d) promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone con sindrome di Down, in applicazione alle convenzioni ONU e alle leggi nazionali e locali.

2.4 Il *Coordinamento* si propone come organo rappresentativo delle persone con sindrome di Down a livello Nazionale in relazione al perseguimento dei suoi scopi.

Per questo, s'impegna a promuovere il raggiungimento di tali obiettivi attraverso un percorso graduale e condiviso, partendo dalle peculiarità, esperienze, storia e identità delle singole Associazioni aderenti. Ciascuna Associazione mantiene la propria autonomia nelle sue attività e azioni e non è sottoposta a vincoli di disciplina. In caso di dissenso sulle deliberazioni assunte in sede di Comitato o d'Assemblea, le Associazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e d'iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione del "Coordinamento", per non creare conflitto fra la propria azione e quella condivisa dal Coordinamento.

Art. 3 – Adesione

3.1 Possono aderire al *Coordinamento* le associazioni e gli istituti giuridici di diritto privato legalmente costituiti, con o senza personalità giuridica e senza scopo di lucro, presenti sul territorio nazionale che si occupano in modo esclusivo o prevalente di persone con sindrome di Down. Ne possono far parte tutte le associazioni locali, purché espressione di persone fisiche e non raggruppamenti di associazioni e, in funzione del loro ruolo storico e di esperienza, le associazioni Nazionali AIPD e UNIDOWN.

3.2 Le Associazioni devono presentare apposita richiesta d'adesione, allegando l'atto costitutivo, lo statuto e la relazione dell'ultimo anno di attività, salvo motivata deroga da parte del Comitato di Gestione. L'attività sociale viene esercitata da soci ordinari persone fisiche, i Presidenti o legali rappresentanti delle associazioni aderenti o propri soci, delegati a proprio insindacabile giudizio, che non si trovino in condizione di incompatibilità.

I soci o delegati indicati dalle associazioni aderenti che svolgono anche attività di volontariato o partecipano ai gruppi di lavoro del Coordinamento, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.4 della legge 266/91. Hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea e dal Comitato di gestione. I loro nominativi saranno inseriti nel registro soci in una apposita sezione.

3.3 Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.

3.4 Ogni Associazione aderente versa annualmente la quota associativa in proporzione al numero dei delegati spettanti. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Le richieste di adesione al *Coordinamento* sono ricevute dalla segreteria e sottoposte ad approvazione da parte del Comitato di Gestione. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto.

3.5 La qualità di aderente non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso, decadenza od esclusione.

L'associazione aderente può in qualsiasi momento recedere dal Coordinamento, dandone opportuna comunicazione scritta. Essa decade dalla compagine associativa nel caso non abbia versato le quote sociali o i contributi dovuti, entro l'anno solare di competenza.

L'associato (associazione aderente o suo delegato) che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'assemblea e del

Comitato di Gestione, svolga attività in contrasto con quella del Coordinamento, può essere escluso con deliberazione motivata del Comitato di Gestione. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.21. L'associato che recede, decade o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio del Coordinamento né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

Art. 4 – Risorse economiche

4.1 Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata consentita dalle leggi.

4.2 Il Coordinamento, può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4.3 In nessun caso entra in diretta concorrenza con le associazioni locali nelle loro iniziative di raccolta fondi a sostegno delle proprie attività.

4.4 I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza ai sensi dell'art 30 D.L. n.185 del 29.11. 08 convertito in legge n.2 del 28.01.09.

4.5 Il Coordinamento ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

Art. 5 – Organi sociali del Coordinamento

Gli organi sociali del *Coordinamento* sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Gestione;
- d) il Revisore Contabile o Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 6 - Costituzione e Competenze

6.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Per esercitare il diritto di voto, le associazioni aderenti, che hanno indicato i propri rappresentanti, devono essere in regola con il versamento della quota sociale o dei contributi associativi ove dovuti, non devono essere quindi in situazione di morosità nei confronti del CoordDown.

Il Presidente di ogni associazione aderente autocertifica annualmente la rappresentatività del proprio Ente.

6.2 La rappresentanza è la seguente:

Persone con sdD aderenti o rappresentate attraverso un socio aderente all'associazione	numero di Delegati
sino a n. 50	n. 1 Delegato (il legale rappresentante dell'associazione aderente o un suo delegato)
da n. 51 a n. 150	n. 2 Delegati
da n. 151 e oltre	n. 3 Delegati

6.3 Alle associazioni AIPD e UniDown Nazionali vengono riconosciuti n. 2 delegati per ciascuna. Attraverso tali criteri di proporzionalità s'intende garantire una equa rappresentatività di tutte le Associazioni.

6.4 L'Assemblea definisce le linee progettuali del *Coordinamento* e provvede a:

- a) fissare, su proposta del Comitato di Gestione, la quota annuale singola e la quota proporzionale calcolata sul numero dei delegati assegnati;
- b) eleggere i membri del Comitato di Gestione;
- c) identificare i temi dei Gruppi di lavoro;
- d) approvare le linee progettuali, del programma delle iniziative e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- e) eleggere il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) modificare lo statuto.

Art. 7 - Convocazione

7.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con comunicazione a mezzo lettera semplice, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede, e deve essere recapitato a tutti i delegati almeno venti giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

7.2 L'assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

7.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e bilancio preventivo o quanto ricorrano i termini per il rinnovo delle cariche sociali o i gruppi di lavoro o per la definizione delle linee progettuali.

7.4 L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro tre mesi successivi a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 8 – Validità dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8.2 Le Associazioni aderenti sono invitate ad essere presenti all'Assemblea con almeno un rappresentante.

8.3 Le deleghe possono essere conferite anche ad un rappresentante di un'altra associazione con diritto di voto. I Presidenti o rappresentanti legali delle associazioni aderenti presenti in proprio in assemblea possono essere portatori al massimo di ulteriori 3 voti in delega, mentre i delegati delle associazioni designati a partecipare all'assemblea possono al massimo rappresentare tre deleghe compresa la propria.

Art. 9 – Gruppi di Lavoro

9.1 I Gruppi di Lavoro di cui si avvale il Coordinamento, per l'esame delle varie problematiche di interesse e per la realizzazione di azioni concrete, concrete ricevono il mandato dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Hanno una funzione istruttoria e di approfondimento. L'individuazione delle aree tematiche e la composizione iniziale dei gruppi avviene in Assemblea. Il referente del gruppo viene eletto dal gruppo stesso nella prima riunione.

9.2 I gruppi non assumono, nell'espletamento della loro attività, iniziative autonome nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, se non dopo aver consultato il Comitato di Gestione.

Se tale iniziativa esula dalle indicazioni dell'Assemblea e se ravvede l'urgenza, il Comitato si attiva per consultare le singole Associazioni.

9.3 I Gruppi sono costituiti da membri (genitori, persone con sdD, loro familiari, operatori) nominati a insindacabile giudizio delle singole Associazioni che desiderano parteciparvi. Eventuali documenti o dati statistici raccolti dai gruppi nel corso d'indagini vengono messi a disposizione di tutte le associazioni aderenti.

9.4 Il Comitato di Gestione promuove almeno un incontro all'anno con i referenti dei gruppi di lavoro al fine di contribuire e sostenere le azioni individuate per la realizzazione delle linee progettuali.

CAPO II – IL PRESIDENTE

Art. 10 - Elezione

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Gestione, deve essere una genitore o familiare entro il IV grado di persona con sdD, dura in carica tre anni e può essere eletto **per non più di due mandati consecutivi** salvo deroghe eccezionali approvate preventivamente dall'assemblea

Art. 11- Compiti

Il Presidente è il Rappresentante Legale del *Coordinamento*.

Inoltre ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e le adunanze del Comitato di Gestione ;
- b) curare assieme al Comitato di Gestione ogni attività del *Coordinamento*.

CAPO III – COMITATO di GESTIONE

Art. 12 - Elezione

12.1 Il Comitato di Gestione è costituito da 7 (sette) o 9 (nove) componenti, è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto e ogni delegato può esprimere un massimo di 5 (cinque) o di 7 (sette) preferenze in base al numero dei componenti stabilito precedentemente alle operazioni di voto dall'Assemblea.

Elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie e il Segretario.

12.2 Ha la funzione di tradurre le linee progettuali espresse dall'Assemblea in azioni concrete e di predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato di Gestione deve essere composto in maggioranza da genitori, familiari o persone con sindrome di Down. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita, fatti salvi gli eventuali rimborsi per le spese sostenute.

12.3 I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza limite di mandato.

Nel caso di dimissioni da parte di uno o più componenti, il Comitato di Gestione verrà integrato attingendo alla graduatoria dei primi non eletti fino ad esaurimento.

12.4 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri eletti si procederà alla rielezione dell'intero Comitato di Gestione.

Art. 13 – Modalità Convocazione

13.1 Il Comitato di Gestione viene convocato:

- a) dal Presidente o da chi ne fa le veci;
- b) su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti.

13.2 Il Comitato di Gestione provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e cura assieme al Presidente ogni attività del *Coordinamento*, redige e propone all'Assemblea il programma delle attività, i bilanci di previsione e consuntivo, l'importo delle quote associative, delibera sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire e la loro eventuale esclusione o decadenza. Oltre all'Amministrazione dell'associazione, è di competenza del Comitato di Gestione ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

Art. 14 – Competenze

14.1 Il Comitato di Gestione provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e cura assieme al Presidente ogni attività del *Coordinamento*, redige e propone all'Assemblea il programma delle attività, i bilanci di previsione e consuntivo, l'importo delle quote associative, delibera sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire e la loro eventuale esclusione o decadenza.

14.2 Oltre all'Amministrazione dell'associazione, è di competenza del Comitato di Gestione ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

Art. 15 - Adunanze e deliberazioni

15.1 Le adunanze del Comitato di Gestione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, questi non possono farsi rappresentare.

15.2 E' altresì consentita l'adunanza del Comitato di Gestione e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

- a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Comitato di Gestione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

CAPO V - IL REVISORE CONTABILE O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Art.16 – Revisore Contabile o Collegio dei Revisori dei Conti.

16.1 Il Revisore Contabile o Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

16.2 L'Assemblea può eleggere o un solo Revisore oppure un Collegio fino ad un massimo di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente del collegio, eletto sempre dall'Assemblea.

16.3 Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione del *Coordinamento* e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge, in particolare quelli relativi alle ONLUS. A tal fine il Revisore o il Collegio deve redigere ogni anno una relazione relativa al bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti ricevono tutte le convocazioni del Comitato di Gestione e possono assistere alle riunioni.

16.4 Ai Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio, l'eventuale compenso nella misura stabilita dal Comitato di Gestione nell'atto di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

CAPO VI - BILANCI E AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario il Comitato di Gestione sottopone all'Assemblea, accompagnati dalla relazione del Revisore Contabile, il bilancio di previsione e quello consuntivo; quest'ultimo dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

17.2 Il bilancio che verrà proposto all'Assemblea dovrà contenere le entrate e le uscite. Dovranno essere incluse nelle entrate in particolare:

- a) le quote delle Associazioni aderenti
- b) le eventuali donazioni in denaro, in beni mobili ed immobili;
- c) gli eventuali contributi pervenuti da Enti Pubblici o da associazioni o da privati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Dovranno essere incluse nelle uscite tutte le spese di funzionamento e per gli scopi del presente statuto, comprese le spese per la partecipazione dei componenti a convegni e corsi per il miglior funzionamento del *Coordinamento* e i rimborsi spese sostenute dai componenti per l'espletamento di mansioni affidategli dal *Coordinamento*. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.18 - Scioglimento, modifiche statutarie

18.1 Le modifiche statutarie potranno essere proposte dal Comitato di Gestione o da qualsiasi Associazioni aderenti. Sono deliberate dall'Assemblea e devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

18.2 Qualora nell'OdG dell'Assemblea siano previste modifiche al presente statuto, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte. Per essere approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

18.3 Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

I beni del *Coordinamento* e il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

Art. 21 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati in materia attinente il *Coordinamento* o fra questo ed i suoi membri, sarà demandata alla risoluzione amichevole di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti, che giudicherà “ *Pro bono et aequo* “e senza formalità di procedura.

Così approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci in data 13 aprile 2013, mediante atto pubblico alla presenza del dott. Lamberto Giusti, Notaio in Lucca.

Il Presidente
(Sergio Silvestre)



CoorDown Onlus

Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con la sindrome di Down

Sede Legale: V.le delle Milizie 106 - 00192 Roma - Tel. **06 92958421** - C.F. **97378930586**

Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato del Lazio – Sezione Servizi Sociali

Sede Operativa - Via Alessandro Volta 19/4 - 16128 Genova - Tel. **010 5705461** – Fax **010 5956693**

e-mail : segreteria@coordown.it - www.coordown.it